

All'Assemblea

DOCUMENTO DI PROPOSTA DEL DIRETTORE

N. 23 del 06-12-2022

Oggetto:	Nomina del Revisore unico dei conti dell'ATA.
----------	--

IL DIRETTORE

PRELIMINARMENTE si prende atto di quanto contenuto nell'Istruttoria n. 16 del 05.12.2022 redatta dalla PO Ufficio Unico Idrico e Rifiuti – Settore Rifiuti (documentazione agli atti del procedimento) di cui si condividono contenuti e valutazioni, che di seguito si riporta;

PREMESSO CHE:

- l'Assemblea territoriale d'Ambito (ATA) Rifiuti dell'Ambito territoriale ottimale n. 1 – Pesaro e Urbino si è formalmente costituita in data 24 ottobre 2013, ai sensi della L.R. Marche n.24/2009, artt. 7 e 8;
- l'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio, ex art. 7 c.1 della L.R. 24/2009 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 14 della Convenzione istitutiva dell'ATA in cui si precisa che, fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione stessa, all'ATA si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), in quanto compatibili;

DATO ATTO che con Deliberazione dell'Assemblea dell'ATA 1 di Pesaro e Urbino n. 20 del 20/12/2019 è stato nominato il Revisore unico dei conti, per il periodo 20/12/2019 – 19/12/2022, nella persona del Dott. Fabio Ferrigno e che tale nomina è prossima alla scadenza;

CONSIDERATO CHE le disposizioni riguardanti le funzioni dell'organo di revisione degli enti locali sono contenute principalmente nella parte seconda, titolo VII del d.lgs. 267/2000 (TUEL) artt. dal 234 al 241, ed in particolare che la nomina è prerogativa dell'organo di indirizzo politico (ex art. 234 del Tuel), mentre il meccanismo di scelta è stato riformato dall'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011 convertito dalla legge 148/2011 in attuazione del quale è stato emanato il DM 15 febbraio 2012, n. 23;

DATO ATTO CHE la normativa di riferimento applicabile a questo ente è rappresentata dal d.lgs. 267/2000 (TUEL) e ss.mm. e che la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino, con nota prot. n. 3510 del 12/02/2013, in risposta ad una richiesta formulata dall'Ente AATO Idrico di Pesaro e Urbino, ha chiarito che a codesto ente non si applica la nuova modalità di scelta dei revisori mediante estrazione a sorte da apposito albo tenuto a cura del Ministero dell'Interno in quanto per enti subordinati devono intendersi quelli di cui all'art. 2 comma 1 del TUEL;

VISTE le disposizioni contenute nell'art. 234 e ss. del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), secondo cui il revisore contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera ed i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta;

VISTO il Decreto del Presidente n. 14 del 03/11/2022 avente ad oggetto “*Modalità di scelta del Revisore unico dei conti dell’A.T.A. Rifiuti n.1 – Pesaro e Urbino. Approvazione Avviso Pubblico*” con il quale si è deciso quanto segue:

- “1. di prendere atto della scadenza del mandato del Revisore unico dei conti in data 19.12.2022;*
- 2. per le modalità di scelta del revisore unico, di procedere con la pubblicazione di un Avviso pubblico avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DELL’A.T.A. RIFIUTI N. 1 - PESARO E URBINO PER IL TRIENNIO 2022-2025” da pubblicare all’albo pretorio dell’ente per 30 giorni consecutivi, come da avviso allegato al preliminare di decreto;*
- 3. infine, stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000.”*

VISTE le proposte di candidatura alla nomina a revisore dei conti dell’A.T.A. RIFIUTI n.1 Pesaro e Urbino, a seguito di avviso pubblico prot. A.T.A. n. 761 del 03/11/2022, riportate di seguito:

1. Spallacci Sauro Stefano Sergio prot. n. 767 del 07.11.2022;
2. Ferrigno Fabio prot. n. 769 del 07.11.2022;
3. Bartolucci Fosco prot. n. 777 del 09.11.2022;
4. Buoncompagni Emanuela prot. n. 790 del 14.11.2022;
5. Paoloni Daniel prot. n. 791 del 14.11.2022;
6. Tonucci Stefano prot. n. 807 del 21.11.2022;
7. Caridi Franco prot. n. 839 del 30.11.2022;
8. Madaro Donato prot. n. 843 del 02.12.2022;
9. Bertuccioli Fabio prot. n. 850 del 05.12.2022;

RILEVATO CHE tutte le proposte di candidatura presentano i requisiti richiesti, come da elenco allegato al presente atto, approvato con determinazione del Direttore n. 32 del 05/12/2022;

PRECISATO che la competenza all’elezione del revisore unico dei conti è riservata all’Assemblea come espressamente previsto dall’art. 234, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 241, comma 1 del d.lgs. 267/2000, il quale prevede che con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e finanze vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennialmente;

VISTO il Decreto interministeriale 21 dicembre 2018, che ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2019, l’aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai Revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli Enti Locali;

PRESO ATTO CHE:

- tali importi sono da intendersi al netto dell’Iva e dei contributi previdenziali posti a carico dell’Amministrazione da specifiche disposizioni di legge;
- resta immutata la regolamentazione delle maggiorazioni e dei rimborsi spese.

VISTO altresì il parere del Ministero dell’Interno in data 19 gennaio 2022, in cui è stato chiarito che la nomina del presidente dell’organo di revisione da parte del consiglio comunale o

provinciale non lo abilita ad equiparare il suo ruolo a quello amministrativo relativo a cariche politiche elettive e pertanto che l'ente locale non è autorizzato a garantirgli i contributi, eventualmente non versati dall'ente di appartenenza, per l'aspettativa senza assegni a lui concessa per l'incarico ricoperto. L'ente locale, quindi, non deve sopportare oneri superiori a quelli stabiliti con il decreto interministeriale 21 dicembre 2018.

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 7 dell'art. 241 del TUEL 267/2000, con la delibera di nomina, l'Ente Locale stabilisce altresì il compenso spettante all'Organo di Revisione;

CONSIDERATO CHE il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale, e che il richiamato D.M. 21 dicembre 2018 non individua parametri di riferimento specifici per gli enti di governo dell'ambito;

VISTO l'“Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sui criteri di individuazione dei limiti minimi nella determinazione del compenso dei revisori degli enti locali” del Ministero dell'Interno – Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli enti locali, in data 13/07/2017 ed in particolare i seguenti passaggi:

“1. (...) Non risulta indicato un criterio per stabilire il limite minimo del compenso attribuibile ai componenti dell'organo di revisione di un ente locale, né esiste un criterio per l'individuazione di un limite “congruo” entro cui ridurre il compenso. Ne deriva, quindi, l'esistenza di un residuo spazio di discrezionalità nel procedimento di determinazione del compenso, nel rispetto del limite massimo e degli altri criteri stabiliti dalla legge.

2. Tornando al tema della discrezionale determinazione del compenso, va considerato che proprio nell'esercizio di tale discrezionalità si può realizzare la regola di omogeneizzazione cui si è prima accennato, individuando i corretti elementi motivazionali del provvedimento di determinazione del compenso in misura diversa da quella base, che dovrebbero tenere conto di alcuni fattori oggettivamente rilevanti. In proposito bisogna partire dalla considerazione che, in linea di principio, la possibile modulazione del compenso ai revisori dovrebbe poter riflettere una ragionevole diversificazione della prestazione, in assoluto o nei contenuti della stessa prestazione. (...) Residua, quindi, solo in linea teorica la possibilità di uno scostamento dal compenso base verso il basso visto che verso l'alto esiste il limite massimo legale.

3. Questa teorica possibilità va esercitata nella consapevolezza della sua eccezionalità tenendo conto, da un lato, della natura e della finalità dell'incarico e dall'altro, che il suo eventuale uso va fondato su rigorosi ed oggettivi criteri di ragionevolezza che assumono il valore di una sostanziale condizione di legittimità del provvedimento sotto il profilo dell'adequata motivazione dell'atto”.

RITENUTO CHE:

- non sia opportuno considerare la totalità degli abitanti dell'Ambito al fine di individuare la fascia demografica di riferimento in quanto l'ATA esercita funzioni trasversali e sovracomunali ma sicuramente più circoscritte rispetto a quelle “generali” di un Ente Locale;
- sia ragionevole fare riferimento alla fascia dei Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti tenuto conto della entità dei bilanci, dell'importo stabilito per il precedente Revisore nonché degli importi stabiliti da Enti simili;
- sia congruo determinare in euro 4.150,00 il compenso base annuo spettante al revisore, da intendersi al netto dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge, maggiorato del contributo alla Cassa di previdenza (attualmente 4%) e dell'Iva (22%) nel caso in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta o del contributo INPS di cui alla L.335/95;

VISTO l'art. 3 del suddetto D.M. 21 dicembre 2018:

“1. Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.

2. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione.

3. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente”;

RILEVATO CHE il regolamento di contabilità non determina tali modalità di calcolo;

RITENUTO opportuno dover stabilire nella delibera di nomina, che i rimborsi delle spese di viaggio spettano nelle seguenti misure:

- in caso di uso di mezzi di trasporto pubblico: rimborso delle spese effettivamente sostenute, come risultanti dalle ricevute di pagamento da produrre a cura degli interessati, relative al percorso stradale più breve dal luogo di residenza, fino alla sede dell'Ente;
- in caso di uso di mezzi propri: rimborso chilometrico calcolato nella misura prevista per gli amministratori dell'ente ex art. 84 TUEL, nel limite del percorso stradale più breve dal luogo di residenza fino alla sede dell'Ente, da erogarsi a fronte di richiesta scritta dell'interessato contenente dichiarazione dei chilometri percorsi e delle date di percorrenza;

Vista la Convenzione istitutiva ed il Regolamento di contabilità dell'A.T.A.;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del T.U.E.L., d.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che il mandato del Revisore unico dei conti scade il 19/12/2022;
3. di procedere alla nomina del Revisore unico dei conti dell'A.T.A. mediante votazione palese, attraverso appello nominale dei singoli rappresentanti degli EE.LL. partecipanti all'Assemblea che saranno chiamati a dichiarare il nominativo del candidato prescelto, scegliendo il nominativo dall'Elenco delle candidature ammesse che si unisce in allegato al presente atto (allegato 1), di cui i rispettivi curricula restano a disposizione agli atti del procedimento;
4. di procedere, successivamente al punto 3, all'estrazione di due nominativi dall'Elenco delle candidature ammesse di cui all'allegato 1, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto nominato al punto precedente;
5. di dare atto che l'incarico avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera ed è subordinato alla dichiarazione attestante il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 238 d.lgs. 267/2000 nonché l'insussistenza delle cause

- di incompatibilità di cui all'art. 236 del d.lgs. 267/2000;
6. di stabilire in € 4.150,00 il compenso base annuo spettante al Revisore unico dei conti;
 7. di dare atto, come previsto dall'art. 2 del DM 21 dicembre 2018, che l'importo, come sopra determinato, è da intendersi al netto dell'IVA (nel caso in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge;
 8. di stabilire, per quanto concerne il rimborso delle spese di viaggio ex art. 3 del D.M. 21 dicembre 2018, le seguenti misure:
 - in caso di uso di mezzi di trasporto pubblico: rimborso delle spese effettivamente sostenute, come risultanti dalle ricevute di pagamento da produrre a cura degli interessati, relative al percorso stradale più breve dal luogo di residenza, fino alla sede dell'Ente;
 - in caso di uso di mezzi propri: rimborso chilometrico calcolato nella misura prevista per gli amministratori dell'ente ex art. 84 TUEL, nel limite del percorso stradale più breve dal luogo di residenza fino alla sede dell'Ente, da erogarsi a fronte di richiesta scritta dell'interessato contenente dichiarazione dei chilometri percorsi e delle date di percorrenza;
 9. di dare mandato agli uffici dell'A.T.A. per il compimento degli atti necessari ai fini della presente nomina;
 10. di dare atto che l'onere finanziario derivante dal presente provvedimento sarà impegnato sul Bilancio di previsione finanziario dal Direttore con apposita determinazione;
 11. di dare atto che la proposta riporta in calce i pareri di regolarità previsti dall'art. 49 del d.lgs. 267/2000;
 12. infine, stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare la deliberazione che seguirà la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Il Direttore dell'Ufficio Unico Idrico e Rifiuti
Settore Rifiuti
Ing. Michele Ranocchi

Allegato:

- 1) *Elenco candidature ammesse approvato con determinazione del Direttore n. 32 del 05/12/2022.*

Pareri di regolarità resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.

Pesaro, 06.12.2022

PO Ufficio Unico Idrico e Rifiuti
Settore Rifiuti
Ing. Yuri Ricciatti